



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.04.2004
COM(2004)354 definitivo

2004/0115(AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, è un accordo "misto", entrato in vigore il 1° aprile 2004, ossia prima dell'allargamento dell'Unione alla Repubblica ceca, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Slovenia e alla Repubblica slovacca. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione allegato al trattato di adesione del 16 aprile 2003, è divenuto pertanto necessario elaborare un protocollo all'ASA onde consentire ai dieci nuovi Stati membri di aderirvi.

Il 29 settembre 2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine di concludere un protocollo all'ASA.

I negoziati con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono successivamente stati portati a termine. Il testo del protocollo oggetto del negoziato è allegato al presente documento.

Al presente documento sono allegate: 1) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo e 2) una proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo.

La Commissione invita il Consiglio a:

- decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri;
- concludere il protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e dare il proprio consenso affinché la Comunità europea dell'energia atomica faccia altrettanto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo del,

vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è stato firmato a nome della Comunità europea e degli Stati membri il, conformemente alla decisione n. del Consiglio.
- (2) In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell'adesione.

(3) È opportuno concludere il protocollo,

DECIDONO:

Articolo 1

Il protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio effettua, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, la notifica di cui all'articolo 15 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

PROTOCOLLO

all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati “gli Stati membri”, rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate “le Comunità”, rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, e di conseguenza alla Comunità, il 1° maggio 2004,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato “l'ASA”) è stato firmato mediante uno scambio di lettere a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2004.

2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato “il trattato di adesione”) è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003.

3) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione allegato al trattato di adesione, l'adesione dei nuovi Stati membri all'ASA è approvata tramite un protocollo a tale accordo.

4) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, dell'ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sanciti nell'accordo.

5) Le modifiche apportate all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato "AI"), adottate con decisione n. 1/2002 del Consiglio di cooperazione Comunità europea - ex Repubblica jugoslava di Macedonia del 30 gennaio 2002 in merito all'introduzione di due dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino e alle modifiche del protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa, devono essere ugualmente apportate all'ASA.

6) Le modifiche apportate all'AI adottate con decisione n. 2/2003 del Consiglio di cooperazione Comunità europea - ex Repubblica jugoslava di Macedonia del 22 dicembre 2003, relativa all'attuazione di una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca, devono essere ugualmente apportate all'ASA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (in appresso denominate "i nuovi Stati membri") sono Parti dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato mediante scambio di lettere a Lussemburgo il 9 aprile 2001 e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

*ADEGUAMENTI AL TESTO DELL'ASA COMPRENSIVO DEGLI ALLEGATI E DEI
PROTOCOLLI*

SEZIONE II

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 3

Prodotti agricoli stricto sensu

1. L'allegato IV a dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato I del presente protocollo.
2. L'allegato IV b dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato II del presente protocollo.
3. L'allegato IV c dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato III del presente protocollo.

4. All'articolo 27, paragrafo 3, dell'ASA è aggiunta la seguente lettera d):

"d) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato IV d, in conformità del calendario seguente:

- il 1° gennaio 2004 ciascun dazio viene ridotto al 95 % del dazio NPF,
- il 1° gennaio 2005 ciascun dazio viene ridotto al 90 % del dazio NPF,
- il 1° gennaio 2006 ciascun dazio viene ridotto all'85 % del dazio NPF,
- il 1° gennaio 2007 ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio NPF,
- il 1° gennaio 2008 ciascun dazio viene ridotto al 70 % del dazio NPF,
- il 1° gennaio 2009 ciascun dazio viene ridotto al 60 % del dazio NPF,
- il 1° gennaio 2010 ciascun dazio viene ridotto al 50 % del dazio NPF,
- il 1° gennaio 2011 i dazi rimanenti sono aboliti."

5. Il testo dell'allegato IV del presente protocollo è aggiunto all'ASA e ne costituisce l'allegato IV d.

6. All'articolo 27 dell'ASA è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. Per i prodotti il cui dazio tariffario preferenziale raggiunge, durante il processo di riduzione di cui al presente articolo, un valore residuo pari o inferiore all'1 per cento,

nel caso dei dazi ad valorem, o pari o inferiore a 0,01 euro per kg (o per l'appropriata unità di misura specifica), nel caso dei dazi specifici, al raggiungimento di tale livello i dazi doganali sono eliminati.”

Articolo 4

Prodotti della pesca

1. All'articolo 28 dell'ASA, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

“2. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale ed i dazi doganali applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V b dell'ASA ai quali sono applicate le riduzioni tariffarie indicate nello stesso allegato.

2. L'espressione "Anno 3" nell'intestazione dell'ultima colonna delle tabelle riportate negli allegati V a e V b dell'ASA è sostituita dall'espressione "Anno 3 e successivi".

Articolo 5

Prodotti agricoli trasformati

1. All'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'ASA, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1. La Comunità e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I, II e III, in base alle condizioni ivi indicate.”

2. La tabella che figura nell'allegato II del protocollo n. 3 dell'ASA è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato V del presente protocollo.

3. Il testo dell'allegato VI del presente protocollo è aggiunto al protocollo n. 3 dell'ASA e ne costituisce l'allegato III.

4. Nel protocollo n. 3 dell'ASA, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 4

Per i prodotti il cui dazio tariffario preferenziale raggiunge, durante il processo di riduzione di cui al presente protocollo, un valore residuo pari o inferiore all'1 per cento, nel caso dei dazi ad valorem, o pari o inferiore a 0,01 euro per kg (o per l'appropriata unità di misura specifica), nel caso dei dazi specifici, al raggiungimento di tale livello i dazi doganali sono eliminati.”

Articolo 6

Accordo sui vini

La tabella che figura al paragrafo 1 dell'allegato I (accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dell'ASA) del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'ASA per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato VII del presente protocollo.

SEZIONE III

NORME D'ORIGINE

ARTICOLO 7

Il protocollo n. 4 dell'ASA sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

1. Nell'"indice", al titolo II, il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

“– Articolo 3 Cumulo bilaterale nella Comunità”

2. Nell'"indice", al titolo II, il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

“– Articolo 4 Cumulo bilaterale nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia”

3. All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente:

“Cumulo bilaterale nella Comunità”

4. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"I materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7."

5. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

"I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di

lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.”

6. All'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 31, paragrafo 1, i termini "Stato membro della CE" e "Stati membri della CE" sono sostituiti da:

“Stato membro della Comunità” e “Stati membri della Comunità”

7. All'articolo 15, il paragrafo 1 nella versione italiana resta invariato come segue:

“1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.”

8. All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

“2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.”

9. All'articolo 15, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

“7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo.”

10. All'articolo 18, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

“4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"EXPEDIDO A POSTERIORI",

"VYSTAVENO DODATEČNĚ",

"UDSTEDT EFTERFØLGENDE",

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT",

"VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT",

"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ",

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

"DÉLIVRÉ A POSTERIORI",
"RILASCIATO A POSTERIORI",
"IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI",
"RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS",
"KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL",
"MAHRUG RETROSPETTIVAMENT",
"AFGEGEVEN A POSTERIORI",
"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE",
"EMITIDO A POSTERIORI",
"IZDANO NAKNADNO",
"VYDANÉ DODATOČNE",
"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",
"UTFÄRDAT I EFTERHAND",
"ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО".?

11. All'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

‘2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

"DUPLICADO",
"DUPLIKÁT",
"DUPLIKAT",
"DUPLIKAT",
"DUPLIKAAT",
"АНТИГРАФО",
"DUPLICATE",
"DUPLICATA",
"DUPLICATO",
"DUBLIKĀTS",
"DUBLIKATAS",

"MÁSODLAT",
"DUPLIKAT",
"DUPLICAAT",
"DUPLIKAT",
"SEGUNDA VIA",
"DVOJNIK",
"DUPLIKÁT",
"KAKSOISKAPPALE",
"DUPLIKAT",
"ДУПЛИКАТ".’

12. All'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.”

13. All'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 1, i termini "Commissione europea" sono sostituiti da:

“Commissione delle Comunità europee”

Articolo 8

1. L'allegato I del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato VIII del presente protocollo.

2. L'allegato II del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato IX del presente protocollo.

3. L'allegato IV del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo dell'allegato X del presente protocollo.

Articolo 9

Dopo il protocollo n. 4 dell'ASA sono aggiunte le seguenti dichiarazioni congiunte:

“

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

relativa al Principato di Andorra

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

relativa alla Repubblica di San Marino

1. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.”

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE IV

ARTICOLO 10

OMC

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 in relazione al presente allargamento della Comunità.

Articolo 11

Prova dell'origine e cooperazione amministrativa

1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:
 - (a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

- (b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi al più tardi il giorno precedente alla data dell'adesione;
- (c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato concesso lo status di "esportatore autorizzato" nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

- (a) tale disposizione sia prevista anche nell'accordo concluso precedentemente alla data dell'adesione tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità; e
- (b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di detto accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'ASA.

3. Le domande di controllo a posteriori delle prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o degli Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell'origine in questione e possono essere presentate da dette autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine fornita loro a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 12

Merci in transito

1. Le disposizioni dell'ASA possono essere applicate alle merci esportate dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, purché tali merci siano conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'ASA e alla data dell'adesione siano in viaggio oppure si trovino in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nel nuovo Stato membro in questione.

2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione, alle autorità doganali del paese

importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 13

Contingenti per il 2004

Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1° maggio 2004.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

SEZIONE V

ARTICOLO 14

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

Articolo 15

1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure.
2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 16

1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.
2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.
3. Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1° maggio 2004, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° maggio 2004.

Articolo 17

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 18

Il testo dell'ASA, comprensivo degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante, e l'atto finale con le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e tali testi fanno fede come i testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all'approvazione di tali testi.

Allegato I

“ALLEGATO IV a

IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (DAZIO ZERO)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)

0105 19 20	0210 99	1002	1209 29	2005 10 00 10	2309 90 70
0105 92	0404	1003 00 90 10	1209 30	2104 20 00 10	2309 90 91
0105 93	0408	1006 10 10	1209 91	2302	2309 90 95
0105 99 10	0410	1007	1209 99	2307	2309 90 99 10
0106 90 00 50	0601	1008	1211	2308	2401
0206 10	0602 10	1103 11	1212	2309 90 10	4301
0206 21	0602 20	1103 13 10	1501	2309 90 20	
0206 22	0602 30	1103 13 90 10	1503	2309 90 31	
0206 30	0602 40	1103 19 40	1517 90 99 00	2309 90 33	
0206 41	0703 10 19 10	1105	1701 12	2309 90 35	
0206 49	0703 10 19 30	1108	1702 11	2309 90 39	
0206 80	0703 90 00 10	1202	1702 19	2309 90 41	
0206 90	0802 11	1209 22	1702 20	2309 90 43	
0208	0802 12	1209 23	1702 30	2309 90 49	
0210 91	0904 11	1209 24	1702 40	2309 90 51	
0210 92	0904 12	1209 25	1702 60	2309 90 53	
0210 93	1001 10 00 10	1209 26	1703	2309 90 59	
Ex 0713 20	Ceci - da semina				
Ex 0713 31	Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek - da semina				
Ex 0713 32	Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) - da semina				
Ex 0713 39	Altri fagioli destinati alla semina				
Ex 0713 50	Fave (Vicia faba var . major) e favette (Vicia faba var . equina e Vicia faba var . minor) - da semina				

Allegato II

“ALLEGATO IV b

IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (DAZIO ZERO NELL'AMBITO DI CONTINGENTI TARIFFARI) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)

Codice NC ¹	Designazione delle merci	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 e successivi	
		(1) (t)	(2) (% del dazio NPF)	(1) (t)	(2) (% del dazio NPF)	(1) (t)	(2) (% del dazio NPF)	(1) (t)	(2) (% del dazio NPF)	(1) (t)	(2) (% del dazio NPF)	(1) (t)	(2) (% del dazio NPF)	(1) (t)	(2) (% del dazio NPF)	(1) (t)	(2) (% del dazio NPF)
0206 29	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina congelate - esclusi lingue e fegati	415	65	415	60	415	55	415	50	415	40	415	30	415	20	–	0
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	6000	65	6000	60	6000	55	6000	50	6000	40	6000	30	6000	20	–	0

¹ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale - Gazzetta ufficiale n. 23/03 dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

0210 11	Carni della specie suina	50	95	50	90	50	85	50	80	50	70	50	60	50	50	–	0
0210 12																	
0210 19																	
0401 20	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100	2200	100
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	450	65	450	60	450	55	450	50	450	40	450	30	450	20	–	0
0405 10	- Burro	1250	65	1250	60	1250	55	1250	50	1250	40	1250	30	1250	20	–	0

Codice NC ²	Designazione delle merci	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011 e successivi	
0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi	105	70	110	70	115	70	120	70	130	70	140	70	150	70	160	70
0406 30	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere																
0406 90	- altri formaggi	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
0805 10	- Arance	8000	65	8000	60	8000	55	8000	50	8000	40	8000	30	8000	20	—	0
0805 20	- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi																
0805 40																	
0805 50																	
	- Pompelmi e pomeli																
	- Limoni e limette																
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	2740	70	2780	70	2820	70	2860	70	2970	70	3080	70	3190	70	3300	70

² Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale - Gazzetta ufficiale n. 23/03 dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	1380	70	1410	70	1440	70	1470	70	1540	70	1610	70	1680	70	1750	70
1507 10	- Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini	15000	70	15000	70	15000	70		0 ³		0		0		0		0
2005 70	- Olive	1600	65	1600	60	1600	55	1600	50	1600	40	1600	30	1600	20	—	0
2009	Succhi	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300	100
2309 90 99 90	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali altre	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70	12000	70

1) Contingente tariffario.

2) Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari.

³ In conformità del calendario dell'OMC

Allegato III

“ALLEGATO IV c

IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI
ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (CONCESSIONI NELL'AMBITO DI CONTINGENTI TARIFFARI)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)

Codice NC ⁴	Designazione delle merci	Quantitativo annuo (in tonnellate)	Dazio applicabile (in % del dazio NPF)
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	2000	70
0406+	Formaggi e latticini	600	70

⁴ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale - Gazzetta ufficiale n. 23/03 dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Allegato IV

“ALLEGATO IV d

IMPORTAZIONI NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI PRODOTTI AGRICOLI
 ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (RIDUZIONE TARIFFARIA PROGRESSIVA NEL PERIODO DI
 TRANSIZIONE, DAZIO ZERO DAL 1°GENNAIO 2011)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera d)

	0202 20 90 00	0603 10 50 90	0802 21 00 00	0810 60 00 00	0812 90 60 00
0102 90 21 00	0202 30 10 00	0603 10 80 10	0802 22 00 00	0810 90 30 00	0812 90 70 00
0102 90 29 00	0202 30 50 00	0603 10 80 90	0802 31 00 00	0810 90 40 00	0812 90 99 10
0102 90 41 00	0202 30 90 00	0603 90 00 00	0802 32 00 00	0810 90 95 00	0812 90 99 90
0102 90 49 00	0209 00 30 00	0604 10 10 00	0802 40 00 00	0811 10 11 00	0813 10 00 00
0102 90 51 00	0209 00 90 00	0604 10 90 00	0802 50 00 00	0811 10 19 00	0813 20 00 00
0102 90 59 00	0210 20 10 00	0604 91 21 00	0802 90 20 00	0811 10 90 00	0813 30 00 00
0102 90 61 00	0210 20 90 00	0604 91 29 00	0802 90 50 00	0811 20 11 00	0813 40 10 00
0102 90 69 00		0604 91 41 00	0802 90 60 00	0811 20 19 00	0813 40 30 00
0102 90 71 00	0405 20 90 00	0604 91 49 00	0802 90 85 00	0811 20 31 00	0813 40 50 00
0102 90 79 00	0405 90 10 00	0604 91 90 00	0803 00 11 00	0811 20 39 00	0813 40 60 00
0102 90 90 00	0405 90 90 00	0604 99 10 00	0803 00 19 00	0811 20 51 00	0813 40 70 00
0105 11 19 00		0604 99 90 00	0803 00 90 00	0811 20 59 00	0813 40 95 00
0105 11 99 00	0602 90 30 00		0804 10 00 00	0811 20 90 00	0813 50 12 00
0105 12 00 00	0602 90 41 00	0709 90 60 00	0804 20 10 00	0811 90 11 00	0813 50 15 00
0105 19 90 00	0602 90 45 00	0710 80 10 00	0804 20 90 00	0811 90 19 00	0813 50 19 00
0105 99 20 00	0602 90 49 00	0710 80 80 00	0804 30 00 00	0811 90 31 00	0813 50 31 00
0105 99 30 00	0602 90 51 00	0710 80 85 00	0804 40 00 00	0811 90 39 00	0813 50 39 00
0105 99 50 00	0602 90 59 00	0711 20 10 00	0804 50 00 00	0811 90 50 00	0813 50 91 00
	0602 90 70 00	0711 20 90 00	0805 90 00 00	0811 90 70 00	0813 50 99 00
0201 10 00 00	0602 90 91 00	0712 20 00 00	0810 20 10 00	0811 90 75 00	
0201 20 20 00	0602 90 99 00	0712 31 00 00	0810 20 90 00	0811 90 80 00	0901 11 00 00
0201 20 30 00	0603 10 10 10	0712 32 00 00	0810 30 10 00	0811 90 85 00	0901 12 00 00
0201 20 50 00	0603 10 10 90	0712 33 00 00	0810 30 30 00	0811 90 95 00	0901 21 00 00
0201 20 90 00	0603 10 20 90	0712 39 00 00	0810 30 90 00	0812 10 00 00	0901 22 00 00
0201 30 00 00	0603 10 30 10	0712 90 05 00	0810 40 10 00	0812 90 10 00	0901 90 10 00
0202 10 00 00	0603 10 30 90	0712 90 19 00	0810 40 30 00	0812 90 20 00	0901 90 90 00
0202 20 10 00	0603 10 40 10	0712 90 30 00	0810 40 50 00	0812 90 30 00	0902 10 00 00
0202 20 30 00	0603 10 40 90	0712 90 50 00	0810 40 90 00	0812 90 40 00	0902 20 00 00
0202 20 50 00	0603 10 50 10	0712 90 90 00	0810 50 00 00	0812 90 50 00	0902 30 00 00

0902 40 00 00	1104 19 99 00	1107 10 11 00	2007 99 33 10
	1104 22 20 00	1107 10 19 00	2007 99 33 90
1003 00 90 20	1104 22 30 00	1107 10 91 00	2007 99 35 10
1003 00 90 90	1104 22 50 00	1107 10 99 00	2007 99 35 90
1004 00 00 90	1104 22 90 00	1107 20 00 00	2007 99 39 10
	1104 22 98 00		2007 99 39 90
1102 10 00 00	1104 23 10 00	1209 21 00 00	2007 99 55 00
1102 20 10 00	1104 23 30 00		2007 99 57 00
1102 20 90 00	1104 23 90 00	1509 10 10 00	2007 99 91 00
1102 30 00 00	1104 23 99 00	1509 10 90 00	2007 99 93 00
1102 90 10 00	1104 29 01 00	1509 90 00 00	2007 99 98 10
1102 90 30 00	1104 29 03 00	1510 00 10 00	2007 99 98 90
1102 90 90 00	1104 29 05 00	1510 00 90 00	
1103 13 90 90	1104 29 07 00	1514 99 10 00	2309 10 11 00
1103 19 10 00	1104 29 09 00	1514 99 90 00	2309 10 13 00
1103 19 30 00	1104 29 11 00	1517 90 93 00	2309 10 15 00
1103 19 50 00	1104 29 15 00		2309 10 19 00
1103 19 90 00	1104 29 19 00	1603 00 10 00	2309 10 31 00
1103 20 10 00	1104 29 31 00	1603 00 80 00	2309 10 33 00
1103 20 20 00	1104 29 35 00		2309 10 39 00
1103 20 30 00	1104 29 39 00	1701 91 00 00	2309 10 51 00
1103 20 40 00	1104 29 51 00	1701 99 90 00	2309 10 53 00
1103 20 50 00	1104 29 55 00		2309 10 59 00
1103 20 60 00	1104 29 59 00	2007 10 10 00	2309 10 70 00
1103 20 90 00	1104 29 81 00	2007 10 91 00	2309 10 90 00
1104 12 10 00	1104 29 85 00	2007 10 99 00	
1104 12 90 00	1104 29 89 00	2007 91 10 00	
1104 19 10 00	1104 30 10 00	2007 91 30 00	
1104 19 30 00	1104 30 90 00	2007 91 90 00	
1104 19 50 00		2007 99 10 00	
1104 19 61 00	1106 10 00 00	2007 99 20 00	
1104 19 69 00	1106 30 10 00	2007 99 31 10	
1104 19 91 00	1106 30 90 90	2007 99 31 90	

Allegato V

“ALLEGATO II

Dazi applicabili all'importazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità⁵

Codice NC ⁶	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (%)							
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 e successivi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:								
0403 10	- Iogurt:								
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:								
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:								
0403 10 51 00	---- inferiore o uguale a 1,5%	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF

⁵ Nel caso delle linee tariffarie per le quali nell'allegato III figurano contingenti in esenzione, il presente allegato si riferisce ai quantitativi eccedenti il contingente.

⁶ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 1° aprile 2003 (Gazzetta ufficiale 23/03).

0403 10 53 00	---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
0403 10 59 00	---- superiore a 27%	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:								
0403 10 91 00	---- inferiore o uguale a 3%	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
0403 10 93 00	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF

0403 10 99 00	---- superiore a 6%	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
0403 90	- altri:								
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:								
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:								
0403 90 71 00	---- inferiore o uguale a 1,5%	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
0403 90 73 00	---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
0403 90 79 00	---- superiore a 27%	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:								
0403 90 91 00	---- inferiore o uguale a 3%	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
0403 90 93 00	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
0403 90 99 00	---- superiore a 6%	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:								
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:								

0405 20 10 00	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	95% del dazio NPF	90%del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
0405 20 30 00	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%	95% del dazio NPF	90%del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
0501 00 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	0	0	0	0	0	0	0	0
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli	0	0	0	0	0	0	0	0
0503 00 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	0	0	0	0	0	0	0	0
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti	0	0	0	0	0	0	0	0
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie	0	0	0	0	0	0	0	0

0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	0	0	0	0	0	0	0	0
0508 00 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	0	0	0	0	0	0	0	0
0509 00	Spugne naturali di origine animale	0	0	0	0	0	0	0	0
0510 00 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio:	0	0	0	0	0	0	0	0
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:								
0710 40 00 00	- Granturco dolce	95% del dazio NPF	90%del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:								
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:								
	-- Ortaggi o legumi								
0711 90 30 00	--- Granturco dolce	95% del dazio NPF	90%del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0

0903 00 00 00	Mate	95% del dazio NPF	90%del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:								
1212 20 00 00	- Alghe	0	0	0	0	0	0	0	0
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:								
	- Succhi ed estratti vegetali:								
1302 12 00 00	-- di liquirizia	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 13 00 00	-- di luppolo	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 14 00 00	-- di piretro o di radici delle piante da rotenone	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 19	-- altre								

1302 19 30 00	--- Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 19 91 00	--- altri								
1302 20	---- medicinali	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 31 00 00	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:								
1302 31 00 00	-- Agar-agar	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 32	-- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:								
1302 32 10 00	--- di carrube o di semi di carrube	0	0	0	0	0	0	0	0
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuolaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)	0	0	0	0	0	0	0	0
1402 00 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie	0	0	0	0	0	0	0	0
1403 00 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci	0	0	0	0	0	0	0	0
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:								

1404 10 00 00	- Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia	0	0	0	0	0	0	0	0
1404 20 00 00	- Linters di cotone	0	0	0	0	0	0	0	0
1404 90 00 00	- altri	0	0	0	0	0	0	0	0
1505 00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	0	0	0	0	0	0	0	0
1506 00 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	0	0	0	0	0	0	0	0
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:								
1515 90	- altri:								
1515 90 15 00	-- Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:								
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:								
1516 20 10 00	-- Oli di ricino idrogenati, detti "opalwax"	0	0	0	0	0	0	0	0

1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:								
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:								
1517 10 10 00	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
1517 90	- altre:								
1517 90 10 00	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
	-- altre								
1517 90 93 00	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	95% del dazio NPF	90%del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove	0	0	0	0	0	0	0	0
1520 00 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0	0	0	0	0	0	0	0
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate	0	0	0	0	0	0	0	0
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:								

1522 00 10 00	- Degras	0	0	0	0	0	0	0	0
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:								
1702 50 00 00	- Fruttosio chimicamente puro	0	0	0	0	0	0	0	0
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito:								
1702 90 10 00	-- Maltosio chimicamente puro	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):								
1704 10	- Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1704 90	- altri	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF

1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	0	0	0	0	0	0	0	0
1804 00 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0	0	0	0	0	0	0	0
1805 00 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0	0	0	0	0	0	0	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao								
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:								
1806 10 15 00	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	50% del dazio NPF	45% del dazio NPF	40% del dazio NPF	35% del dazio NPF	25% del dazio NPF	15% del dazio NPF	5% del dazio NPF	0
1806 10 20 00	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65%	50% del dazio NPF	45% del dazio NPF	40% del dazio NPF	35% del dazio NPF	25% del dazio NPF	15% del dazio NPF	5% del dazio NPF	0
1806 10 30 00	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	50% del dazio NPF	45% del dazio NPF	40% del dazio NPF	35% del dazio NPF	25% del dazio NPF	15% del dazio NPF	5% del dazio NPF	0
1806 10 90 00	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%	50% del dazio NPF	45% del dazio NPF	40% del dazio NPF	35% del dazio NPF	25% del dazio NPF	15% del dazio NPF	5% del dazio NPF	0
1806 20	- Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg :								

1806 20 10 00	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31%	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1806 20 30 00	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31%	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
	-- altre:								
1806 20 50 00	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1806 20 70 00	--- Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1806 20 80 00	--- Glassatura al cacao	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1806 20 95 00	--- altre	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:								
1806 31 00 00	-- ripiene	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF

1806 32	-- non ripiene								
1806 32 10 00	--- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1806 32 90 00	--- altre	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1806 90	- altre:								
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:								
	--- Cioccolatini (praline), anche ripieni:								
1806 90 11 00	---- contenenti alcole	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1806 90 19 00	---- altri	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
	--- altri:								
1806 90 31 00	---- ripieni	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1806 90 39 00	---- non ripieni	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1806 90 50 00	-- Prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF

1806 90 60 00	-- Pasta da spalmare contenente cacao	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1806 90 70 00	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1806 90 90 00	-- altre	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:								
1901 10 00 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 20 00 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0

1901 90	- altri:								
	-- Estratti di malto:								
1901 90 11 00	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 90 19 00	--- altri	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- altri:								
1901 90 91 00	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, escluse le preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	0	0	0	0	0	0	0	0
1901 90 99 00	--- altri	0	0	0	0	0	0	0	0
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, esclusa la pasta di cui ai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
1903 00 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	0	0	0	0	0	0	0	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF

1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:								
2001 90	- altri:								
2001 90 30 00	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2001 90 40 00	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2001 90 60 00	-- Cuori di palma	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006								

2004 10	- Patate:								
	-- altre								
2004 10 91 00	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:								
2004 90 10 00	-- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006								
2005 20	- Patate:								
2005 20 10 00	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2005 80 00 00	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:								
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:								
2008 11	-- Arachidi								

2008 11 10 00	--- Burro di arachidi	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:								
2008 91 00 00	-- Cuori di palma	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2008 99	-- altri								
	--- senza aggiunta di alcole:								
	---- senza aggiunta di zuccheri:								
2008 99 85 00	----- Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2008 99 91 00	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0

2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:								
2101 11	-- Estratti; essenze o concentrati:								
2101 11 11 00	--- con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95%	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2101 11 19 00	--- altri	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2101 12	-- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:								
2101 12 92 00	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2101 12 98 00	--- altre	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:								
2101 20 20 00	-- Estratti, essenze e concentrati:	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
	-- Preparazioni								

2101 20 92 00	--- a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2101 20 98 00	--- altre	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati :								
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:								
2101 30 11 00	--- Cicoria torrefatta	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2101 30 19 00	--- altre	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0

2101 30 91 00	--- di cicoria torrefatta	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2101 30 99 00	--- altri	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:								
2102 10	- Lieviti vivi:								
2102 10 10 00	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
	-- Lieviti di panificazione:								
2102 10 31 00	--- secchi	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
2102 10 39 00	--- altri	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
2102 10 90 00	-- altri	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:								
	-- Lieviti morti:								
2102 20 11 00	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
2102 20 19 00	--- altri	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF

2102 20 90 00	-- altri	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
2102 30 00 00	- Lieviti in polvere preparati	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:								
2103 10 00 00	- Salsa di soia	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2103 20 00 00	- Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:								
2103 30 10 00	-- Farina di senapa	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2103 30 90 00	-- Senapa preparata	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2103 90	-- altre:								

2103 90 10 00	-- "Chutney" di mango liquido	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2103 90 30 00	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2% vol e contenenti da 1,5 % a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri -- altri:	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2103 90 90 10	---- Miscele di erbe a base di pepe	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2103 90 90 50	--- Maionese	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
2103 90 90 90	--- altri	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate :								
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:								
2104 10 10 00	-- secchi o disseccati	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
2104 10 90 00	-- altri	80% del dazio NPF	65% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate								
2104 20 00 10	- Alimenti per bambini, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 250 g.	0	0	0	0	0	0	0	0

2104 20 00 90	- Alimenti dietetici, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 250 g	0	0	0	0	0	0	0	0
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	50% del dazio NPF	45% del dazio NPF	40% del dazio NPF	35% del dazio NPF	25% del dazio NPF	15% del dazio NPF	5% del dazio NPF	0
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:								
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 90	- altri:								
2106 90 10 00	-- Preparazioni dette "fondute"	50% del dazio NPF	45% del dazio NPF	40% del dazio NPF	35% del dazio NPF	25% del dazio NPF	15% del dazio NPF	5% del dazio NPF	0
2106 90 20 00	-- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	50% del dazio NPF	45% del dazio NPF	40% del dazio NPF	35% del dazio NPF	25% del dazio NPF	15% del dazio NPF	5% del dazio NPF	0
	-- altre:								
2106 90 92 00	---- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0	0	0	0	0	0	0	0
2106 90 98 00	--- altre	0	0	0	0	0	0	0	0

2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF	50% del dazio NPF
2203 00	Birra di malto	0	0	0	0	0	0	0	0
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche :								
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:								
2205 10 10 00	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2205 10 90 00	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2205 90	- altri:								
2205 90 10 00	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2205 90 90 00	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:								

2207 10 00 00	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2207 20 00 00	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	95% del dazio NPF	90% del dazio NPF	85% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:								
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce: -- presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:								
2208 20 12 00	--- Cognac	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 20 14 00	--- Armagnac	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 20 26 00	--- Grappa	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 20 27 00	--- Brandy de Jerez	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0

2208 20 29 00	--- altre	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri :								
2208 20 40 00	--- Distillato greggio	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
	--- altri:								
2208 20 62 00	---- Cognac:	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 20 64 00	---- Armagnac	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 20 86 00	---- Grappa	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 20 87 00	---- Brandy de Jerez	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 20 89 00	---- altri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 30	- Whisky:								
	-- Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacità:								
2208 30 11 00	--- inferiore o uguale a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0

2208 30 19 00	--- superiore a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0
	-- Whisky detto "Scotch":							
	--- Whisky detto "malt", presentato in recipienti di capacità:							
2208 30 32 00	---- inferiore o uguale a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0
2208 30 38 00	---- superiore a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0
	--- Whisky detto "blended", presentato in recipienti di capacità :							
2208 30 52 00	---- inferiore o uguale a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0
2208 30 58 00	---- superiore a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0

	--- altri, presentati in recipienti di capacità:								
2208 30 72 00	---- inferiore o uguale a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0				
2208 30 78 00	---- superiore a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0				
	--- altri, presentati in recipienti di capacità:								
2208 30 82 00	--- inferiore o uguale a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0				
2208 30 88 00	--- superiore a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0				
2208 40	- Rum e tafia:								
	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri								
2208 40 11 00	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10%)	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0				
	--- altri:	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0				
2208 40 31 00	--- di valore superiore a 7,9 euro per litro di alcole puro	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0				
2208 40 39 00	---- altri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0				

2208 50 19 00	--- superiore a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
	-- Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:								
2208 50 91 00	--- inferiore o uguale a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 50 99 00	--- superiore a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 60	- Vodka:								
	-- con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4% vol, presentata in recipienti di capacità:								
2208 60 11 00	--- inferiore o uguale a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 60 19 00	--- superiore a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4% vol, presentata in recipienti di capacità:								
2208 60 91 00	--- inferiore o uguale a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 60 99 00	--- superiore a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 70	- Liquori:								

2208 70 10 00	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0
2208 70 90 00	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0
2208 90	- altri:							
	-- Arak, presentato in recipienti di capacità :							
2208 90 11 00	--- inferiore o uguale a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0
2208 90 19 00	--- superiore a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0
	-- Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:							
2208 90 33 00	--- inferiore o uguale a 2 litri:	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0

2208 90 38 00	--- superiore a 2 litri:	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
	-- altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:								
	--- inferiore o uguale a 2 litri:								
2208 90 41 00	---- Ouzo	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
	---- altre:								
	----- Acquaviti:								
	----- di frutta:								
2208 90 45 00	----- Calvados	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 90 48 00	----- altre	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
	----- altre:								
2208 90 52 00	----- Korn	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 90 54 00	----- Tequila								
	----- altre:								

2208 90 56 10	----- Mastika	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	
2208 90 56 90	----- altre	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	
2208 90 69 00	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	
	--- superiore a 2 litri:								
	---- Acquaviti :								
2208 90 71 00	----- di frutta	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	
2208 90 75 00	----- Tequila	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	
2208 90 77 00	----- altre	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	
2208 90 78 00	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	

2208 90 91 00	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità: --- inferiore o uguale a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2208 90 99 00	--- superiore a 2 litri	70% del dazio NPF	60% del dazio NPF	50% del dazio NPF	0	0	0	0	0
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	70% del dazio NPF	70% del dazio NPF	70% del dazio NPF	70% del dazio NPF	70% del dazio NPF	70% del dazio NPF	70% del dazio NPF	70% del dazio NPF
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco:	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: - altri polialcoli:								
2905 43 00 00	-- Mannitolo	0	0	0	0	0	0	0	0
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo)	0	0	0	0	0	0	0	0
2905 45 00 00	-- Glicerolo	0	0	0	0	0	0	0	0
3301	Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:								
3301 90	- altri								

3301 90 10 00	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- Oleoresine d'estrazione :								
3301 90 21 00	--- di liquirizia e luppolo	0	0	0	0	0	0	0	0
3301 90 30 00	--- altre	0	0	0	0	0	0	0	0
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:								
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande								
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:								
	--- Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:								
3302 10 10 00	---- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol	0	0	0	0	0	0	0	0

3302 10 21 00	---- altre: ----- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0	0	0	0	0	0	0	0
3302 10 29 00	----- altre	0	0	0	0	0	0	0	0
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:								
3501 10	- Caseina	0	0	0	0	0	0	0	0
3501 90	-- altri:								
3501 90 90 00	-- altri	0	0	0	0	0	0	0	0
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati :								
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati :								
3505 10 10 00	-- Destrina	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- altri amidi e fecole modificati:								
3505 10 90 00	--- altri	0	0	0	0	0	0	0	0
3505 20	- Colle	0	0	0	0	0	0	0	0

3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:								
3809 10	- a base di sostanze amidacee	0	0	0	0	0	0	0	0
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	0	0	0	0	0	0	0	0
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :	0	0	0	0	0	0	0	0
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato VI

“ALLEGATO III

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA DI MERCI ORIGINARIE DELLA
COMUNITÀ (DAZIO ZERO NELL'AMBITO DI CONTINGENTI TARIFFARI)⁷

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti annui in esenzione
1704 90	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	140 t
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	320 t
1905 31 1905 32	Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini	330 t
1905 90	altri	150 t
2103 3090	Senapa preparata	200 t

⁷ Il dazio applicabile ai quantitativi eccedentari è indicato nell'allegato II.

Allegato VII

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio applicabile	Quantitativi per il 2004 (hl)	Quantitativi per il 2005 (hl)	Aggiustamenti annui per il 2006 (hl)	Disposizioni speciali
ex 2204 10 ex 2204 21	Vini spumanti di qualità Vini di uve fresche	Esenzione	29 000	37 000	+ 6 000	(1)
ex 2204 29	Vini di uve fresche	Esenzione	362 500	354 500	- 6000	(1)

1) Su richiesta di una delle parti contraenti, possono svolgersi consultazioni volte a modificare i contingenti trasferendo quantitativi che superano i 6000 hl dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

Allegato VIII

“ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessuti).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

Ad esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.

Nota 4:

4.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20% per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessuti.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- (a) distillazione sotto vuoto;
- (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) estrazione mediante solventi selettivi;
- (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- (g) polimerizzazione;

- (h) alchilazione;
- (i) isomerizzazione.

7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- (a) distillazione sotto vuoto;
- (b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- (c) cracking;
- (d) reforming;
- (e) estrazione mediante solventi selettivi;
- (f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- (g) polimerizzazione;
- (h) alchilazione;
- (ij) isomerizzazione;
- (k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- (l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- (m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l' "hydrofinishing" o la decolorazione);
- (n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
- (o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

(p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.”

Allegato IX

ALLEGATO II

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO
ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL
PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI
PRODOTTO ORIGINARIO**

*Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario
consultare le altre parti dell'accordo.*

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3) o	(4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, - tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento delle setole	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3) o	(4)
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommio-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati - altri	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: - Grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: - Grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - Frazioni solide - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - Frazioni solide - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:		

(1)	(2)	(3) o	(4)
1516	- Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - altri Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riestrificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Manufacture from materials of any heading, except that of the product Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: - a partire da animali del capitolo 1, e/o - in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, : fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - Maltosio e fruttosio chimicamente puri - Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: - Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	

(1)	(2)	(3) o	(4)
1902	- altri Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - contenenti, in peso, non più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi - contenenti, in peso, più del 20% di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, - in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; mais (granturco) - Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex capitolo 21 2101 2103 ex 2104 2106	Preparazioni alimentari diverse; fatta eccezione per: Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata : - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti - Farina di senapa e senapa preparata Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3) o	(4)
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari	
2207	Alcool etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e - in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e - in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute	

(1)	(2)	(3) o	(4)
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽⁸⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽⁹⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁸ Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

⁹ Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si veda la nota introduttiva 7.2.

(1)	(2)	(3) o	(4)
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁰⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹¹⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹²⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹³⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹⁰ Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si veda la nota introduttiva 7.2.
¹¹ Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si veda la nota introduttiva 7.2.
¹² Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3) o	(4)
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁴⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁵⁾ oppure	

¹³ Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

¹⁴ Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

¹⁵ Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁶⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁶

Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3) o	(4)
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50% o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi: fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	- Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri		
	-- Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
3003 e 3004	-- Emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline -- altri Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): - Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3006	Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo	Come origine del prodotto è mantenuta la classificazione originaria	
ex capitolo 31	Concimi; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici inchiostri; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁷⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁷

La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(1)	(2)	(3) o	(4)
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ⁽¹⁸⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; cere per l'odontoiatria e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ⁽¹⁹⁾ oppure Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate: - A base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁸ Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

¹⁹ Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3) o	(4)
		- i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi e fecole modificati; colle; enzimi; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: - Eteri ed esteri di amidi e fecole - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		

(1)	(2)	(3) o	(4)
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; pasta di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	“Gomme-esteri”	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali :		
	- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		

(1)	(2)	(3) o	(4)
	- I seguenti prodotti di questa voce: -- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 -- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali -- Scambiatori di ioni -- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche -- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Oli di flemma e di Dippel -- Miscele di sali aventi differenti anioni -- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali valgono le regole riportate più avanti:		

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 3907	- Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99%, in peso, al contenuto totale del polimero	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁰⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²¹⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²²⁾	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche; escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole riportate più avanti:		

²⁰ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²² Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron ⁽²⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:		
	- Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene	Rigenerazione di coperture usate	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergaminati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergaminati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113	

²⁵

Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui disturbo ottico, misurato in base alla norma ASTD-D 1003-16 di Gardner Hazemeter (ovvero il cui fattore di disturbo), è inferiore al 2%.

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 4114	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: - Tavole, croci e manufatti simili - altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno; carbone di legna e lavori di legno; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: - Levigato o incollato con giunture di testa	Levigatura o incollatura con giunture di testa	

(1)	(2)	(3) o	(4)
da ex 4410 a ex 4413	- Liste e modanature Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Trasformazione in liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno - Liste e modanature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47	

(1)	(2)	(3) o	(4)
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: - Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone - altri	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex capitolo 50	Seta; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ²⁶ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: - In cui sono incorporati fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da un unico filato ²⁷ Fabbricazione a partire da ²⁸ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta oppure	

²⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

²⁷ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

²⁸ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) o	(4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ²⁹ : - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine: - In cui sono incorporati fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da un unico filato ³⁰ Fabbricazione a partire da ³¹ :	

²⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁰ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

³¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) o	(4)
		- filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 53 da 5306 a 5308 da 5309 a 5311	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; fatta eccezione per: Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: - In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da³⁵: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta Fabbricazione a partire da un unico filato³⁶	

³⁵ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da³⁷: - filati di cocco, - filati di iuta, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da³⁸: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: - In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da un unico filato³⁹	

³⁷ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁸ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da⁴⁰: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da⁴¹: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: - In cui sono incorporati fili di gomma	Fabbricazione a partire da un unico filato ⁴²	

⁴⁰ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴² Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) o	(4)
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: - altri - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili - altri	- i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da⁴⁶: - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da⁴⁷: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta	

⁴⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁷ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) o	(4)
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁴⁸ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta	
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da ⁴⁹ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta	
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da ⁵⁰ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia:	

⁴⁸ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁰ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) o	(4)
	- di altri feltri - altri	- i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, oppure - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto Fabbricazione a partire da⁵¹: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da⁵²: - filati di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; fatta eccezione per: - materie tessili miste a fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da un unico filato⁵³ Fabbricazione a partire da⁵⁴:	

⁵¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵² Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵³ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) o	(4)
		- fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - materiali chimici o paste tessili oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	essuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa: - Contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	

(1)	(2)	(3) o	(4)
5903	- altri Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati⁵⁵	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: - Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie - altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da⁵⁶: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - materiali chimici o paste tessili oppure	

⁵⁵ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) o	(4)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: - Stoffe a maglia	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da⁵⁷: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - materiali chimici o paste tessili	
5907	- Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili - altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici Fabbricazione a partire da filati	
5908	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: - Reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia	

⁵⁷

Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) o	(4)
da 5909 a 5911	- altri Manufatti tessili per usi industriali: - Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 - Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da⁵⁸: - filati di cocco, - i seguenti materiali: -- filato di politetrafluoroetilene⁵⁹, -- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica -- filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico -- monofilati di politetrafluoroetilene⁶⁰, -- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici⁶¹, -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, -- fibre naturali, -- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure -- materiali chimici o paste tessili	

⁵⁸ Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁹ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

⁶⁰ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

⁶¹ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁶² : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - materiali chimici o paste tessili	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁶³ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - materiali chimici o paste tessili	
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: - Ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta - altri	Fabbricazione a partire da filati ⁶⁴ Fabbricazione a partire da ⁶⁵ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - materiali chimici o paste tessili	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da filati ⁶⁶	

⁶² Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶³ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁴ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁵ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di vestiario per bebè, ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁶⁷ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁶⁸	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁶⁹ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷⁰	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - Ricamati	Fabbricazione a partire da monofilati greggi ⁷¹⁷² oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷³	
	- altri	Fabbricazione a partire da monofilati greggi ⁷⁴⁷⁵ oppure	

⁶⁷ Cfr. nota introduttiva 6.

⁶⁸ Cfr. nota introduttiva 6.

⁶⁹ Cfr. nota introduttiva 6.

⁷⁰ Cfr. nota introduttiva 6.

⁷¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷² Cfr. nota introduttiva 6.

⁷³ Cfr. nota introduttiva 6.

⁷⁴ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷⁵ Cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3) o	(4)
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: - Ricamati - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato - Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati - altri	Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), in cui il valore del tessuto non stampato delle voci 6213 e 6214 utilizzato non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati⁷⁶ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁷⁷ Fabbricazione a partire da filati⁷⁸ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁷⁹ Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati⁸⁰	

⁷⁶ Cfr. nota introduttiva 6.

⁷⁷ Cfr. nota introduttiva 6.

⁷⁸ Cfr. nota introduttiva 6.

⁷⁹ Cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁰ Cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento: - In feltro, non tessuti - altre: -- Ricamati	Fabbricazione a partire da ⁸¹ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da monofilati greggi ⁸²⁸³ oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto -- altri	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁸⁶ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure - materiali chimici o paste tessili	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio		

⁸¹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁸² Cfr. nota introduttiva 6.

⁸³ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁴ Cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁵ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁶ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3) o	(4)
6307	- Non tessuti - altri Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione a partire da ⁸⁷⁸⁸ . - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da monofilati greggi ⁸⁹⁹⁰ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi articoli; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature, comprese le tomaie anche attaccate a suole diverse dalle suole esterne; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁹¹⁾	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁹²⁾	

⁸⁷ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁸⁸ Cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁹ Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

⁹⁰ Cfr. nota introduttiva 6.

⁹¹ Cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su un supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁽⁹³⁾	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

⁹²

Cfr. nota introduttiva 6.

⁹³

SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(1)	(2)	(3) o	(4)
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o - lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipreziose non lavorate	

(1)	(2)	(3) o	(4)
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110	
	- Greggi	oppure Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218	

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasse), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo: - Rame raffinato - Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame	
7404	Cascami e avanzi di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio.	
7602	Cascami o rottami di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 77	Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio: - Piombo raffinato - altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 7802	
7802	Cascami e avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; fatta eccezione per:	Fabbricazione:	
		- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 7902	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; fatta eccezione per:	Fabbricazione:	
		- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 8002	
8002 e 8007	Cascami e rottami di stagno; altri lavori di stagno:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciente o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ⁽⁹⁴⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altri apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: - Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine di queste voci per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: - Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore - altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati; - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere o a rulli	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: - Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri "camescopes"; apparecchi fotografici numerici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		

(1)	(2)	(3) o	(4)
	- Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):		
	- Con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	-- inferiore o uguale a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzone, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotocutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare gli scafi della voce 8906	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; fatta eccezione per:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto; e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: - Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: - Parti e accessori - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri, indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria; fatta eccezione per:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3) o	(4)
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	- il valore del tessuto non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi; fatta eccezione per:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma e scope di stracci	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3) o	(4)
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce	
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostatori o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi	
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

"

Allegato X

“ALLEGATO IV

Testo della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...⁽ⁱ⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra² preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hliet fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º. ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperäituotteita⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

Versione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинска дозвола бр. ... ⁽¹⁾) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи имаат преференцијално потекло ... ⁽²⁾.

(iii)

(Luogo e data)

.....
(iv)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

-
- (1) Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
- (2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.
- (4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.